



COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Comune Capodistretto della Val d'Enza

NOTA INTEGRATIVA

AL

BILANCIO DI PREVISIONE

2021 - 2023

[Allegato alla Giunta Comunale n. 109 in data 09 Dicembre 2020](#)



TERMINE APPROVAZIONE BILANCIO:

Previsto dalla legge entro il 31/12 dell'anno precedente quello cui il bilancio si riferisce.

Per l'esercizio 2021, tale termine è già stato procrastinato al 31 Gennaio 2021 e, come già avvenuto per gli esercizi precedenti, si è in attesa che il Governo operi un ulteriore differimento di tale termine.

TERMINI PER APPROVARE LE TARIFFE E LE ALIQUOTE TRIBUTARIE:

Ai sensi dell'art. 1 c. 169 della l. nr. 296/2006 il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

Per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga al summenzionato articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'Ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro i termini per la verifica del permanere degli equilibri di bilancio (31 luglio - Art. 193 del TUEL).

La vigenza del "blocco" delle manovre tributarie qualora comportino maggior onere a carico dei contribuenti, introdotta dalla Legge di Stabilità 2016 (articolo 1, comma 26 della legge 208/2015 sospende la possibilità di aumentare l'imposizione fiscale per l'esercizio 2016), ed estesa all'annualità 2017 e 2018, non è stata reiterata con la Legge di Bilancio 2019 (Legge 31/12/2018, nr. 145) ed è pertanto cessata con il 31/12/2018.

In definitiva dal 2019 gli Enti Locali avrebbero potuto aumentare le aliquote dei tributi propri, facoltà di aumento che in passato era esercitabile solo con riferimento al prelievo sui rifiuti (TARI), ed ai tributi "minori".

Si precisa che:

- con riferimento a IMU e TASI, nella Legge di Bilancio 2020 è stata promulgata la scomparsa di tali tributi ed il loro "accorpamento" in un nuovo ed unico tributo, i relativi regolamenti e tariffe sono stati rispettivamente approvati dall'Ente con delibere consiliari nr. 23 e nr. 24 in data 30/06/2020;
- con riferimento alla TARI, dal 2020 è previsto un sistema di calcolo assolutamente nuovo predisposto da ARERA (autorità di regolazione per energia elettrica, reti e ambiente) ma ad oggi non sono ancora pervenuti da parte dell'Agenzia territoriale competente (ATERSIR) i Piani Finanziari approvati per l'esercizio 2020 né, tantomeno, quelli relativi all'esercizio 2021 e, pertanto, nell'attesa entrate ed uscite relativi a tale gestione vengono iscritti a bilancio sulla base dei dati valevoli per il precedente esercizio 2019, in ogni caso anche per questa partita è prevista una deroga per l'approvazione di PEF e tariffe fissata al 30 aprile 2021.

ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI:

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni ha introdotto un nuovo sistema contabile cosiddetto armonizzato che oggi è operativo per tutti gli enti locali. La finalità del sistema è di rendere i bilanci degli enti territoriali omogenei fra loro, anche ai fini del consolidamento con i bilanci delle amministrazioni pubbliche. Il Comune di Montecchio Emilia ha fatto parte dall'esercizio 2014 della fase sperimentale di adozione (deliberazione di G.C n. 117 del 30.09.2013 – ammissione alla sperimentazione con DM 15/11/2013). Tutto il materiale che compone il fascicolo di Bilancio è predisposto esclusivamente secondo i modelli previsti dal nuovo sistema contabile.

In materia di bilanci e contabilità, l'ente locale opera con riferimento alle seguenti principali normative (e loro successive modificazioni ed integrazioni): - Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 oltre alle norme riguardanti gli enti locali contenute nelle leggi di stabilità / Leggi finanziarie (se tutt'ora vigenti), ed ai Decreti legge intervenuti in materia:

- D.L. n. 78/2015 coordinato con la Legge di conversione 6/08/2015, n. 125;
- D.L. n. 78/2010 convertito con modificazioni nella legge 122 del 30 luglio 2010;
- D.L. n. 138/2011 – convertito con modificazioni nella legge 188/2011;
- D.L. n. 16/2012 convertito con modificazioni nella legge 44/2012;
- D.L. n. 174/2012 convertito con modificazioni nella Legge 213/2012;
- D.L. n. 35/2013 convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2013, n. 64;
- D.L. n. 66/2014 convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89
- L. n. 205 /2015 legge di stabilità 2016;
- D.L. n. 193/2016 “decreto fiscale” convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225;
- D.L. n. 113/2016 convertito in Legge 160/2016 – “Misure finanziarie urgenti per gli Enti Territoriali e il territorio”;
- L. n. 232/2016 legge di bilancio 2017;
- D.L. n. 244/2016 convertito in Legge 19/2017 - “decreto mille-proroghe”;
- D.L. 50/2017 convertito in Legge 96/2017 (Correttivo Enti Locali)
- D.L. 91/2017 convertito in Legge 123/2017;
- Collegato fiscale D.L. 13.10.2017;
- D.M. modifica principi contabili: D.M. 18.05.2017 e 11.08.2018;
- Legge di Bilancio 2019 (Legge 30/12/2018, nr. 145);
- D.M. modifica principi contabili: D.M. 01.03.2019 e 01.08.2019;
- Legge di Bilancio 2020 (Legge 27/12/2019, nr. 160);
- Legge di Bilancio 2021 (in approvazione)

MISURE EQUILIBRI DI BILANCIO:

PROVENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE

Per l'anno 2017, per effetto della disposizione vigente (comma 737 della legge di stabilità 2016) i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni sono stati utilizzati per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, e per spese di progettazione delle opere pubbliche.

A decorrere dall'annualità 2018, invece, l'articolo 1, commi 460-461, della legge 232/2016 ha previsto che i proventi e relative sanzioni fossero destinati esclusivamente e senza limiti temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi dei centri storici e delle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi ad uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico e, infine, a interventi volti a favorire attività di agricoltura nell'ambito urbano.

Alla luce di ciò, qualora detti proventi vengano utilizzati anche per il finanziamento di spese correnti, queste ultime potranno esclusivamente inerire ad interventi di manutenzione ordinaria di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, che sono quelle elencate all'art. 4 della Legge n. 847/1964 e dall'art. 44 della Legge n. 865/1971:

Le opere di urbanizzazione primaria sono:

- a) strade residenziali;
- b) spazi di sosta o di parcheggio;
- c) fognature;
- d) rete idrica;
- e) rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas;
- f) pubblica illuminazione;
- g) spazi di verde attrezzato.

Le opere di urbanizzazione secondaria sono:

- a) asili nido e scuole materne;
- b) scuole dell'obbligo nonché strutture e complessi per l'istruzione superiore dell'obbligo))
- c) mercati di quartiere;
- d) delegazioni comunali;
- e) chiese ed altri edifici per servizi religiosi;
- f) impianti sportivi di quartiere;
- g) centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie;
- h) aree verdi di quartiere.

L'ente ha previsto l'utilizzo di oneri di urbanizzazione per il finanziamento di capitoli di parte corrente, con riguardo agli esercizi 2021, 2022 e 2023, per l'importo di €_129.550,00, che rappresentano il 92,54 % del gettito previsto in bilancio pari ad €_140.000,00.

VINCOLI DI PAREGGIO DI BILANCIO (ex-Patto interno di stabilità)

La legge di Bilancio per l'anno 2017 all'art. 1, comma 463 aveva già abrogato formalmente la normativa concernente il pareggio di bilancio come disciplinato dalla legge di stabilità 2016 (commi 709-712 e 719-734); facendo salvi, tuttavia, gli effetti delle "pendenze" che la norma abrogata si trascinava con ricaduta sull'anno 2017 in merito alle quote cedute – ovvero ottenute – con l'applicazione dei patti territoriali (regionali ovvero nazionali) orizzontali.

In sostanza, il saldo da conseguire dovrà essere aumentato (se l'ente ha ottenuto spazi) oppure potrà essere diminuito e risultare negativo (se l'ente avesse ceduto spazi), per la "restituzione" di quanto ottenuto o ceduto nella misura del 50%.

Erano stati, invece, confermati gli adempimenti previsti per il monitoraggio e la certificazione del saldo finale di competenza 2018, nonché le disposizioni relative alle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo e gli effetti connessi all'applicazione dei patti di solidarietà, nazionale e regionali.

In particolare, confermando il vincolo già previsto per il 2016 così come per il 2017, il comma 466 stabilisce che anche per il 2018 gli enti devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali (titoli da 1 a 5 dello schema di bilancio armonizzato) e spese finali (titoli da 1 a 3 del medesimo schema di bilancio), così come previsto dal revisionato art. 9 della legge 243/2012. Il comma, inoltre, stabilisce l'inclusione del fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel computo del saldo finale di competenza per il periodo 2017-2019, al netto della quota rinveniente da debito. Tale disposizione, quindi, ha dato attuazione alla previsione di cui al comma 1-bis dell'art. 9 della legge 243, che dopo aver indicato una nuova formulazione estesa del saldo con decorrenza dal 2020, ha demandato alla legge di bilancio la scelta concernente l'inclusione del FPV nel saldo per il triennio 2017-2019, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica. Dal 2017, nel computo del saldo finale, non rileva inoltre la quota del fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto. La revisione delle sanzioni in caso di mancato rispetto del saldo 2017 rappresenta la prima applicazione dei criteri di proporzionalità espressamente richiamati dalla revisionata legge 243/2012.

La Legge di Bilancio per l'anno 2019 (Legge 30/12/2018, nr. 145) ha, di fatto abbreviato il cammino per la verifica del rispetto del pareggio di bilancio eliminando al doppia via di verifica e prevedendo l'utilizzo esclusivo di quanto previsto in tale materia nell'allegato 10 al Dlgs 118/2011. Con ciò prevedendo una sostanziale modifica della normativa del pareggio di bilancio enunciando la rilevanza di tutte le entrate finali al pari delle spese finali.

Ciò è stato oggetto di apposito intervento del Ministero dell'Economia e delle Finanze che con Circolare nr. 3 del 14/02/2019 ha fornito dettagliati chiarimenti in materia di equilibrio di bilancio degli enti territoriali a decorrere dall'anno 2019 ai sensi dell'articolo 1, commi da 819 a 830, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) in particolare che:

... omissis ... le regioni a statuto speciale, le provincie autonome e gli enti locali, a partire dal 2019, e le regioni a statuto ordinario, a partire dal 2021, (in attuazione dell'Accordo sottoscritto in sede di Conferenza Stato-regioni il 15 ottobre 2018), utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (armonizzazione dei sistemi contabili).

Tali enti territoriali, ai fini della tutela economica della Repubblica, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 820 e 821 del citato articolo 1 della legge di bilancio 2019, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

Resta fermo che qualora risultino, nel corso di ciascun anno, andamenti di spesa di detti enti non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'Unione europea, si applica il comma 13 dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

Ciò premesso, nel sottolineare che, ai sensi dell'articolo 1, comma 824, della legge n. 145 del 2018, le regioni a statuto ordinario applicheranno le nuove disposizioni (commi da 819 a 823) a decorrere dall'anno 2021 e che, conseguentemente, per gli anni 2019 e 2020, continuano ad applicare la

normativa di cui all'articolo 1, commi 465 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), appare utile evidenziare le principali innovazioni introdotte, a decorrere dal 2019, per le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni, dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019):

- il ricorso all'equilibrio di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118: i richiamati enti territoriali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. Tale informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione, previsto dall'allegato 10 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 (comma 821);

- il superamento delle norme sul pareggio di bilancio di cui ai commi 465 e seguenti dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 (comma 823);

- la cessazione degli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi 469 e seguenti dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 (comma 823);

- la cessazione della disciplina in materia di intese regionali e patti di solidarietà ... omissis ...

Occorre rimarcare come in caso di mancato raggiungimento del limite del patto di stabilità (Pareggio di Bilancio) la normativa prevedeva pesanti sanzioni, da applicare nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, per gli inadempienti e che orano risultano superate:

- Il comma 723 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 elenca le sanzioni da comminare agli enti in caso di mancato conseguimento del saldo di cui al comma 710.

In particolare, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

a) l'ente locale è assoggettato ad una riduzione del fondo di solidarietà comunale per i comuni in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato

b) l'ente non può impegnare spese correnti, con imputazione all'esercizio successivo a quello dell'inadempienza, in misura superiore all'importo dei corrispondenti impegni imputati all'anno precedente a quello di riferimento

c) l'ente non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti;

d) l'ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione; È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi di questa disposizione

e) l'ente è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza del presidente, del sindaco e dei componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2014.

IL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023

Risulta, ovviamente, redatto nel rispetto della normativa.

La tabella che ne dà dimostrazione, allegata al bilancio prevede il pareggio per tutto l'arco temporale di riferimento. Esercizi 2021 / 2023.

Sono ancora confermati, quale forma di flessibilità, i corrispondenti meccanismi: i cosiddetti patti di solidarietà, ossia i patti regionali / nazionali orizzontali, grazie ai quali le città metropolitane, le province e i comuni possono beneficiare di maggiori spazi finanziari ceduti dalla regione di appartenenza e dagli altri enti locali.

Rinnovo contratti Pubblico Impiego.

Sono stanziati le risorse per avviare il rinnovo, triennio 2021-2023, dei contratti del Pubblico Impiego.

Occorre prendere atto delle misure previste dallo Stato nel disegno di Legge di Stabilità 2019:

Investimenti Enti locali.

Per sostenere gli investimenti degli Enti locali in materia messa in sicurezza degli edifici e del territorio contributi per rilanciare gli investimenti in opere pubbliche così articolati:

- anno 2020: 400 milioni
- anni 2021 – 2025: 250 milioni
- anno 2026: 400 milioni
- anni 2027 – 2031: 450 milioni
- anni 2032 – 2033: 500 milioni

Per gli Enti locali si concretizzano pertanto maggiori spazi di spesa: per i Comuni che hanno realizzato risparmi sui propri bilanci è possibile l'utilizzo di tali risparmi oltre ad un contributo diretto di 250 milioni per gli anni 2021/2023 finalizzati al finanziamento di interventi di messa in sicurezza degli edifici e del territorio comunale.

In questo ambito l'Ente ha inserito nel proprio bilancio 2021/2023 la previsione relativa a richieste di contributi per un totale di 5.092 milioni di euro così suddivisi:

€	2.497.000,00	nell'esercizio 2021
€	2.595.000,00	nell'esercizio 2022
€	0,00	nell'esercizio 2023

Tutti destinati al finanziamento di vari interventi di risanamento e messa in sicurezza degli immobili e del territorio comunali.

INDICE DEI CONTENUTI (da principio contabile)

L'aggiornamento dovuto al decreto del 1° agosto 2019 del principio contabile n. 4/2 della contabilità finanziaria rivede e specifica i contenuti della nota integrativa al bilancio di previsione, che costituisce un fondamentale documento di approfondimento dei «numeri» del documento programmatico.

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5 dell'art.11 del D.Lgs. 23/6/2011 n.118 e dal punto 9.11.1 del principio 4/1 tutte le seguenti informazioni:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e) le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi crono programmi, nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendano anche investimenti ancora in corso di definizione;
- f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;

Il principio 4/1 precisa inoltre:

9.11.2 La prima parte della nota integrativa riguarda criteri adottati per la determinazione degli stanziamenti di entrata e di spesa di ciascun esercizio finanziario considerato nel bilancio. Per le entrate una particolare attenzione è dedicata alle previsioni riguardanti le principali imposte e tasse, agli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle oggetto di prima applicazione e di quelle recanti esenzioni o riduzioni, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti.

Per la spesa, relativamente al contenuto di ciascun programma di spesa, la nota integrativa illustra i criteri di formulazione delle previsioni, con riguardo, in particolare:

- alle varie tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale;
- agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti ai fondi spese e ai fondi rischi, con particolare riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

9.11.3 La nota analizza altresì l'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti. Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

- a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
- b) condoni;
- c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
- d) entrate per eventi calamitosi;
- e) alienazione di immobilizzazioni;
- f) le accensioni di prestiti;
- g) i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

- a) le consultazioni elettorali o referendarie locali,
- b) i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale,
- c) gli eventi calamitosi,
- d) le sentenze esecutive ed atti equiparati,
- e) gli investimenti diretti,
- f) i contributi agli investimenti.

La nota integrativa, con riferimento ai contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata, deve indicare gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio per ciascuna operazione in derivati.

A tal fine, per ciascuna operazione in derivati sono indicate:

- a) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura;
- b) il loro fair value alla data di predisposizione del bilancio di previsione, determinato secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 2003, n. 394;
- c) il valore nominale e il fair value alla data di predisposizione del bilancio di previsione, della passività sulla quale insiste il derivato stesso e il relativo tasso di interesse;
- d) Gli stanziamenti del bilancio di previsione relativi ai flussi di entrata e di spesa riguardanti ciascun derivato, relativi agli esercizi considerati nel bilancio e i criteri di valutazione adottati per l'elaborazione di tali previsioni
- e) il tasso costo finale sintetico presunto a carico dell'Ente, calcolato, per ciascun esercizio cui il bilancio si riferisce, secondo la seguente formulazione: $(TFSCFS = \{[(\text{Interessi su debito sottostante} \pm \text{Differenziali swap}) * 36000] / [(\text{Nominale} * 3651)]\}$. Gli importi relativi agli interessi e ai differenziali swap sono calcolati facendo riferimento ai stanziamenti iscritti in bilancio,

Ai fini dell'applicazione del presente principio, per la definizione di strumento finanziari derivato si fa riferimento ai principi contabili riconosciuti in ambito internazionale e compatibili con la disciplina in materia dell'Unione europea.

¹ Indicare il numero effettivo di giorni in caso di estinzione in corso di anno.

Il principio poi pone attenzione sulla copertura degli investimenti, in particolare per gli enti che utilizzano il margine corrente per il finanziamento delle spese di investimento negli anni successivi a quello di riferimento:

9.11.6 L'articolo 11, comma 5, lettera d) del presente decreto prevede che la nota integrativa indichi l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili.

L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento, articolato secondo la differente natura delle risorse disponibili, è predisposto con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione, attraverso l'indicazione degli articoli/capitoli e dei relativi investimenti.

Le risorse destinabili al finanziamento delle spese di investimento sono costituite da:

- a) le entrate correnti (titoli 1, 2 e 3) non destinate al finanziamento delle spese correnti e del rimborso dei prestiti;
- b) le entrate in conto capitale (titolo 4);
- c) le entrate da riduzione di attività finanziarie (titolo 5) eccedenti rispetto alle spese per incremento delle attività finanziarie, destinabili al finanziamento degli investimenti oltre che all'estinzione anticipata dei prestiti;
- d) le entrate da accensione prestiti (Titolo 5), che costituiscono il ricorso al debito.

Le risorse di cui alle lettere da b) a d) costituiscono copertura finanziaria degli impegni concernenti le spese di investimento a seguito dell'accertamento delle entrate, esigibili nell'esercizio in corso di gestione o la cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell'ente o di altra amministrazione pubblica.

Le risorse di cui alla lettera a) costituiscono copertura finanziaria alle spese di investimento, con modalità differenti per impegni imputati all'esercizio in corso di gestione o per gli impegni imputati agli esercizi successivi.

Per gli impegni concernenti investimenti imputati all'esercizio in corso di gestione, la copertura è costituita dall'intero importo del saldo positivo di parte corrente previsto nel bilancio di previsione per l'esercizio in corso di gestione.

Per gli impegni concernenti investimenti imputati agli esercizi successivi a quello in corso di gestione la copertura è costituita da quota parte del saldo positivo di parte corrente previsto per ciascun esercizio se risultano rispettate una serie di condizioni previste dal principio contabile generale della competenza finanziaria, specificate nel principio applicato della contabilità finanziaria (da 5.3.5 a 5.3.10).

Al fine di garantire la corretta applicazione di tali principi, nella sezione della nota integrativa riguardante l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento, è dedicata una particolare attenzione agli investimenti finanziati dalle previsioni di entrate correnti risultanti dal saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione.

In relazione alla differente disciplina delle modalità di copertura e delle verifiche da effettuare ai fini dell'attestazione della copertura finanziaria dei provvedimenti che danno luogo ad impegni concernenti investimenti, per ciascun esercizio compreso nel bilancio di previsione successivo a quello in corso di gestione, tale saldo positivo è distinto nelle seguenti componenti²:

- una quota di importo non superiore al limite previsto dal principio contabile generale n. 16, specificato dal principio applicato della contabilità finanziaria n. 5.3.6,
- una quota costituita dal 50% del margine corrente derivante dall'applicazione di nuove o maggiori aliquote fiscali e dalla maggiorazione di oneri concessori e sanzioni, formalmente deliberate,
- una quota derivante da riduzioni permanenti di spese correnti, già realizzate, risultanti da un titolo giuridico perfezionato.

Con riferimento a ciascuna quota del saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio relativo agli esercizi successivi al primo, la nota integrativa:

- descrive le modalità di quantificazione della stessa;
- da atto del rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal principio contabile generale n. 16 della competenza finanziaria e dei relativi principi applicati;
- riporta l'elenco dei capitoli/articoli di spesa concernenti gli investimenti che si prevede di stanziare nel bilancio gestionale/PEG per gli esercizi successivi a quello in corso di gestione, e di cui ciascuna componente del saldo positivo costituisce la copertura finanziaria.

In occasione dell'attestazione di copertura finanziaria, la consueta verifica concernente la

capienza degli stanziamenti, sia riferiti all'esercizio in corso che a quelli successivi, riguardanti tali capitoli/articoli costituisce il riscontro della copertura finanziaria dei provvedimenti che comportano impegni per investimenti finanziati dal saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio.

In occasione di variazioni di bilancio che modificano la previsione del margine corrente è possibile variare anche la sezione della nota integrativa che elenca gli investimenti finanziati con la previsione del margine corrente, al fine di consentire le attestazioni di copertura finanziaria di provvedimenti che comportano impegni per investimenti.

² La seconda e terza componente sono eventuali. Non esistono se non sono previste riduzioni permanenti delle spese correnti o incrementi delle aliquote tributarie.



CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI STANZIAMENTI RIGUARDANTI GLI ACCANTONAMENTI X LE SPESE POTENZIALI AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ, DANDO ILLUSTRAZIONE DEI CREDITI PER I QUALI NON È PREVISTO L'ACCANTONAMENTO A TALE FONDO ENTRATE E DISPOSIZIONI TRIBUTARIE:

Per effetto dell'articolo 1 comma 639 della legge n. 147/2013 è istituita a decorrere dall'esercizio 2014 la IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE)

Essa, alla luce delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2020 (Legge 160/2019) risulta composta da:

- **IMU** dovuta dai possessori di immobili ESCLUSE le abitazioni principali (che dal 2020 ingloba anche la "vecchia" TASI)
- ~~**TASI** a carico sia del possessore che dell'utilizzatore per la parte riferiti ai servizi indivisibili dei comuni~~ (abolita dalla Legge di Bilancio 2020)
- **TARI** dovuta dall'utilizzatore dell'immobile per coprire i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti

LIMITE:

LA SOMMA DELLE ALIQUOTE IMU E TASI NON PUO' ECCEDERE IL LIMITE MASSIMO PREVISTO PER L'IMU NEL 10,6 PER MILLE O COMUNQUE L'ALIQUOTA MASSIMA INFERIORE PER DETERMINATE CATEGORIE DI IMMOBILI.

Per nessuna delle categorie catastali il Comune ha applicato l'aliquota massima.

A) IMPOSTE

Le norme della legge di stabilità 2016 hanno sospeso l'efficacia degli aumenti delle tariffe tributarie. Pertanto l'Ente, negli ultimi tre anni, ha confermato la manovra dell'esercizio 2015.

Le novità apportate, tuttavia, rendono poco raffrontabili i gettiti: a fronte di nuove esenzioni disposte dallo Stato, lo stesso dovrebbe ristorare ai Comuni il mancato gettito.

L'Ente ha previsto una forte attività di verifica e di interventi attivi (col supporto dell'ufficio della riscossione coattiva attivato in Unione val d'Enza) affinché i cittadini siano stimolati a versare regolarmente i tributi dovuti, mantenendo inalterate le varie aliquote nonostante **la intervenuta liberalizzazione a partire dal 01/01/2019.**

1) IMU:

N.B. IUC : l'articolo 1, comma 738, Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'Imposta Unica Comunale ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI).

La "nuova" Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 739 a 780, Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Lo schema di Bilancio tiene conto dell'applicazione delle aliquote invariate, rispetto a quelle 2020. Infatti, le aliquote che la Giunta ha considerato, nella predisposizione dello schema, sono quelle già approvate, per lo scorso esercizio, alla luce della modifica della relativa disciplina e si riassumono:

0,00 per cento: ESENZIONI (come da normativa)

Aliquota per Abitazione Principale di Categoria A/1 A/8 Ed A/9 e Relative Pertinenze.

Abitazioni Principali di Anziani e Disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata. ~~Cittadini Italiani Residenti all'estero~~

Casa ~~Coniugale~~ Familiare Assegnata al ~~Coniuge~~ Genitore Affidatario e Relative Pertinenze

Forze di Polizia

Cooperative a Proprietà Indivisa

Alloggi Sociali

0,55 per cento: ALIQUOTE AGEVOLATE

FABBRICATI ABITATIVI ex Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP

Si applica agli immobili abitativi locati a canone concertato (art. 2 - comma 3 - della L. 431 del 9/12/1998

0,96 per cento: Immobili classificati C/1, D/6, D/8e

TERRENI AGRICOLI

(non posseduti e condotti da coltivatore diretto o IAP iscritti nella previdenza agricola)

0,98 per cento: Immobili classificati C/3, C/4, D/2, D/3.

1,02 per cento: Uffici e studi privati (A/10) Aree fabbricabili

1,05 per cento: Istituti di credito, cambio ed assicurazione (con fine di lucro) (D/5)

1,00 per cento: Immobili classificati D/1 e D/7.

0,10 per cento: Fabbricati Rurali ad Uso Strumentale dell'Agricoltura

0,10 per cento: Fabbricati Costruiti e Destinati dalla Impresa Costruttrice alla Vendita

(Fintanto che Permanga Tale Destinazione e NON Siano in ogni Caso Locati)

1,00 per cento: ALIQUOTA ORDINARIA

Si applica a tutte le tipologie anche abitative non comprese in quelle precedenti.

Il Gettito Derivante dall'applicazione delle aliquote 2021 come sopra indicate, tenuto conto degli incassi per l'anno 2019, dell'effetto del recupero evasione, dei dati catastali disponibili, dei valori di riferimento delle aree edificabili, di alcune situazioni di autorizzato posticipo normativo dei versamenti risulta quantificato in €_3.291.206,00.

L'importo della "nuova" IMU come sopra illustrata ed iscritta al Bilancio dell'Ente è pari ad €_2.740.000,00 poiché, per effetto dell'art. 6 del dl 16/2014, va imputata al netto della quota trattenuta dallo Stato per l'alimentazione del Fondo Comunale di Solidarietà che per il 2020, in mancanza di dati certi pubblicati dal Ministero dell'Interno, è stata considerata ammontare ad €_551.206,00 (dato uguale a quanto già trattenuto per gli anni precedenti).

2) ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF: (Disciplinata dal D.Lgs. n. 360/1998)

Dall'esercizio 2016 sono state definite le aliquote di addizionale comunale all'IRPEF per scaglioni di reddito, come previsti per l'imposta IRPEF statale ed elevata contestualmente la fascia di esenzione da €_7.500 a €_12.000.

Le proiezioni, sulla base dei dati disponibili nell'anagrafe tributaria del ministero economia e finanze, tengono pertanto conto dei seguenti elementi che si devono intendere confermati (Blocco tributi):

conferma di una soglia di esenzione, ad € 12.000,00

conferma di addizionale a scaglioni con le seguenti aliquote:

- | | |
|--|------------------|
| - Scaglione da 0 a 15.000 euro | Aliquota %: 0,70 |
| - Scaglione da 15.000,01 a 28.000 euro | Aliquota %: 0,75 |
| - Scaglione da 28.000,01 a 55.000 euro | Aliquota %: 0,77 |
| - Scaglione da 55.000,01 a 75.000 euro | Aliquota %: 0,78 |
| - Scaglione oltre 75.000 euro | Aliquota %: 0,80 |

La fascia di esenzione fino a € 12.000 rende di fatto esenti dall'addizionale comunale all'Irpef un terzo dei contribuenti del Comune di Montecchio Emilia.

Il Gettito di cassa risulta previsto in €_1.239.515,00.

Ciò avrebbe permesso di inserire a bilancio 2021 l'importo di € 1.983.224,00 secondo il principio della competenza; in effetti al fine di far allineare la previsione al criterio di accertamento per cassa, suggerito dal principio contabile 3.7, gli stanziamenti iscritti al bilancio 2021-2023 risultano essere:

2021	=	€ 1.265.572,00
2022	=	€ 1.255.119,00
2023	=	€ 1.265.415,00

Evidenziato che negli esercizi precedenti è stato rispettato il principio di accertamento "per cassa" occorre considerare quanto previsto per l'esercizio 2020, laddove lo stanziamento definitivo si è attestato su un importo pari ad €_1.364.334,38; in definitiva il gettito globale previsto per il quadriennio 2020/2023 risulta di €_5.150.440,38, rispetto alla media del gettito di cassa che nel quadriennio ammonterebbe ad €_4.958.060,00, determina una maggiore esposizione pari ad €_192.380,38 che risulta comunque inferiore al tetto massimo di €_743.709,00 (con una ulteriore disponibilità di €_551.328,62).

B) TASSE

1) TARI:

(in sostituzione della TARES 2013 e altre tipologie di prelievo per gestione servizio rifiuti)

In questa fase l'Ente è in attesa della definizione dei Piani Finanziari da parte di ATERSIR.

Gli importi inseriti a bilancio saranno rivisti non appena perverranno le informazioni ed i dati formalizzati dall'Agenzia regionale. Di conseguenza saranno sottoposte ad approvazione anche le relative tariffe definitive. Nello schema di Bilancio 2021/2023 predisposto, le poste di entrata e spesa sono stimate sulla base del Piano Finanziario 2019, ed in ogni caso in pareggio tra quanto iscritto in entrata e quanto nella spesa ivi compresi i costi indiretti sostenuti dall'Ente come esplicitati nel PEF.

2) TASI:

(introdotta per effetto dell'art. 1 comma 639 della legge n. 147/2013 a partire dal 01.01.2014)

(SOPPRESSA con la Legge di Bilancio 2020, Legge n. 160/2019, commi da 739 a 783 dell'art. 1.)

Sono esenti dall'applicazione del tributo:

a) I terreni agricoli

b) Gli immobili posseduti dallo stato nonché gli immobili posseduti nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali

Si applicano inoltre le esenzioni previste per la TARI ai sensi dell'articolo 7 comma 1 lettere b-c-de-f-i del d.lgs. n. 504/1992

~~Dal 2016 sono esenti anche le abitazioni principali (trasferimento statale sostitutivo)~~

Le aliquote del 2019 sono confermate del 2018, pur essendo cessato il blocco tariffe tributarie:

— Fabbricati rurali ad uso strumentale e cosiddetti "immobili merce"	1,00 per mille
— Fabbricati appartenenti alle categorie catastali D/1 e D/7	2,40 per mille
— ALTRE TIPOLOGIE DI IMMOBILI	0,00 per mille

L'ente ai sensi dell'articolo 1 comma 682 della legge n. 147/2013 deve individuare i servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

~~L'entrata prevista in € 360.000,00,=~~ è destinata alla copertura (anche parziale) dei seguenti servizi indivisibili:

Copertura in quota parte dei servizi

a) SERVIZI ISTITUZIONALI	€	50.000,00	
b) SERVIZI GENERALI	€	80.000,00	
c) SERVIZI DI POLIZIA LOCALE	€	128.700,00	(compresi nei trasferimenti all'Unione)
d) SERVIZI CULTURALI – BIBLIOTECA	€	101.300,00	

C) ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (istituito con la Legge n. 228/2012)

Gettito previsto € 914.605,00.=

Esso viene determinato per effetto delle variabili legate alle norme sui tributi locali.

Ad oggi le spettanze definitive non sono ancora state pubblicate dal Ministero competente.

Il valore attualmente iscritto potrà essere oggetto di revisione non appena verranno resi disponibili i dati definitivi.

D) RECUPERO EVASIONE:

Recupero evasione ICI, IMU, TASI ed anche TARI:

- **Esercizio 2021 = € 240.000,00** **Esercizi 2022 e 2023 = € 235.000,00**

la previsione tiene conto del recupero da effettuarsi per diverse annualità. L'importo considera che, in caso di evasione IMU, il recupero sarà destinato al Comune anche con riguardo alla quota statale.

Nel corso degli esercizi precedenti è stato avviato anche il recupero in via coattiva del mancato pagamento della tassa sui rifiuti (annualità 2013-2014 per le riscossioni e 2015-2016-2017-2018-201 per l'attività di verifica ed accertamento), tale attività proseguirà e, dove ciò sarà possibile, incrementata.

Poiché a fine esercizio 2019 è stato sciolto l'ufficio di riscossione coattiva dell'Unione VDE gli stanziamenti di Entrata del triennio 2020-2022 riportavano la previsione di affidamento all'esterno di tale attività. In realtà la situazione pandemica del 2020 ha sterilizzato qualsiasi riscossione in tale ambito e quindi l'affidamento di specie risulta rimandato al 2021 e di conseguenza vengono iscritte al Bilancio 2021/2023 le seguenti risultanze:

- **Esercizio 2021 = € 650.000,00** **Esercizi 2022 e 2023 = € 400.000,00**

E) ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO

Quota 5 mille Addizionale Comunale da destinare all'assistenza scolastica:

2021 =	€	6.500,00
2022 =	€	7.000,00
2023 =	€	7.000,00

Inoltre il Comune ha iscritto € 103.486,00 nella voce "trasferimenti" altri ristori che riguardano:

- Quota a ristoro minori entrate IMU 2015 per effetto dell'esenzione fabbricati merce previsti dal DL 102/2013 e Legge 147/2013 art. 1 comma 707 e della riduzione sui terreni agricoli;
- Quota a ristoro minori entrate da addizionale comunale all'IRPEF legata ad agevolazioni statali sui redditi;

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Le previsioni tengono conto delle tariffe dei servizi comunali e di quelle per servizi a domanda individuale stabilite con apposita delibera. Le relative previsioni complessive di gettito sono state effettuate dai direttori dei competenti settori. La Giunta ha confermato la spinta verso iniziative ed obiettivi volti ad un forte impegno a monitorare l'andamento della riscossione effettiva rispetto a quanto giuridicamente dovuto, essendo il miglioramento della capacità di riscossione elemento rilevante sia ai fini degli obiettivi del Pareggio di Bilancio, sia per la quantificazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità.

di cui: PROVENTI CDS.

Con il trasferimento della funzione di polizia Municipale all'Unione val d'Enza tutta la relativa gestione è passata in capo all'unione stessa; le previsioni prevedono il trasferimento dell'Unione Val d'Enza pari ad € _43.000,00 circa (con pari importo in uscita) al fine di evidenziare il rispetto di destinazione vincolata della quota parte delle entrate.

A corredo degli atti di Bilancio, la Giunta Comunale approva la destinazione dei proventi per infrazione al codice della strada ai sensi e nel rispetto dell'art. 208.

SPESA CORRENTE

Per quanto riguarda le spese correnti, le previsioni sono state formulate sulla base:

- a) dei contratti in essere (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, pulizie, illuminazione pubblica, ecc.).
- b) delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali;
- c) delle richieste formulate dai vari responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse disponibili e delle scelte dell'amministrazione effettuare in relazione agli obiettivi indicati nel DUP.

Occorre precisare che per le previsioni 2021-2023 non è stato considerato l'incremento legato al tasso di inflazione programmato;

1. LIMITI DI SPESA

Lo schema di bilancio dovrebbe tenere conto dei limiti fissati dalla normativa statale per talune tipologie di spesa (DL 78/2010 – artt 5 e seguenti – DL 69/2013 - art. 1 DL 101/2013 – artt. 14 e 15 DL 66/2014) :

- Studi, ricerche, consulenze - Spese di rappresentanza - Pubbliche relazioni, mostre, pubblicità - Corsi di formazione - Spese per missioni e trasferte dei dipendenti - Spese di gestione autovetture
- Spese per acquisto mobili e arredi (non si applica se destinati all'uso scolastico e dei servizi per l'infanzia – art. 1 c. 141 L. 228/2012).

Ma alla luce di quanto previsto dall'art. 21bis del D.L. 50/2017

“Correttivo Enti Locali”, avendo approvato il rendiconto dell'esercizio 2017 entro il 30 aprile 2018, avendo rispettato i vincoli del pareggio di bilancio per l'esercizio 2017, avendo approvato il bilancio 2019/2021 entro il 31/12/2018, avendo approvato il rendiconto dell'esercizio 2018 entro il 30 aprile 2019, avendo rispettato il pareggio di bilancio anche per l'esercizio 2018, approvando il bilancio 2020/2022 entro il 31/12/2019, avendo approvato il rendiconto dell'esercizio 2019 entro il 30 giugno 2020 (come era previsto fosse) e potendo prevedere il rispetto del pareggio di bilancio anche per l'esercizio 2020, l'Ente non sarà soggetto a tali vincoli per l'esercizio 2020.

In ogni caso non sono previste spese per la concessione di sponsorizzazioni da parte del Comune.

Sono stati, inoltre, verificati:

- Spese di funzione degli organi istituzionali e collegiali (Amministratori e Revisore)
- Spesa di personale complessivo (art.1 c.557 Legge 296/2006 - D.L. n. 34/2019 “Decreto Crescita”)
- Spesa personale a tempo determinato e/o con forme flessibili ed assimilate
- Spesa contrattazione integrativa
- Limiti nelle assunzioni (art.1 c.557 Legge 296/2006 - D.L. n. 34/2019 “Decreto Crescita”)
- Valore buoni pasto

ANTICIPAZIONE DI CASSA

Il limite per il ricorso all'anticipazione di cassa ai sensi dell'art. 222 del D.Lgs.n. 267/2000 è pari ad €_2.214.509,00 nei limiti dei 3/12 delle entrate (€ 8.858.034,15) afferenti ai primi tre titoli del bilancio accertati nel rendiconto 2019. Il suddetto limite risultava elevabile, ai sensi del DL 4/2014 (art. 2 c.3bis) a 5/12 al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231; ciò non sarebbe stato più possibile dall'esercizio 2020.

Ma il comma 555 della Legge di Bilancio 2020 (Legge 160/201) al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, ha stabilito che il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a cinque dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.

Per cui tale limite si attesta all'importo di €_3.690.847,56.

Nella missione 60 titolo V sono state inserite le somme a tale titolo come sopra quantificate.

In ogni caso è da notare come nel corso dell'esercizio 2020 e nel quinquennio precedente l'Ente non è ricorso all'anticipazione di cassa; ciò, nonostante alcune criticità relative ai nuovi tributi ed allo slittamento dei termini di approvazione del Bilancio, e per il momento non appare ipotizzabile l'eventualità di dover attivare tale facoltà.

L'ente con deliberazione di G.C. n. 145 del 01/12/2010 ha approvato le linee guida per garantire la tempestività dei pagamenti ai sensi dell'art. 9 del d.l. 78/2009.

LE SPESE POTENZIALI E ACCANTONAMENTI

Nella programmazione non sono stati previsti accantonamenti per spese potenziali; lo stadio delle cause attualmente affidate a legali non fanno presagire tale necessità, ed inoltre mentre in sede di predisposizione del **rendiconto dell'esercizio 2017** si era provveduto ad accantonare al **fondo contenzioso** la somma di € **200.000,00** incrementandola successivamente col rendiconto dell'esercizio 2018 per ulteriori € 35.000,00 circa, all'approvazione del rendiconto d'esercizio 2019 tale accantonamento, alla luce delle evoluzioni avute nelle vertenze pendenti, è stato ridotto ad €_5.341,08.

E' previsto inoltre accantonare (come da principi contabili):

- le spese riferibili all'indennità di fine mandato del Sindaco, il cui importo sarà cumulato per ciascun anno fino alla fine della legislatura corrente prevista per il prossimo 2024 pari ad €_1.513,00 per un totale di €_4.033,00 a fine esercizio 2021;
- le spese previste per il rinnovo del CCNL pari ad € 14.668,00 per un totale di €_27.413,00 a fine esercizio 2021.

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Le entrate, in linea generale, ad esclusione di alcune fra quelle tributarie, vengono accertate per l'intero importo del credito, al lordo delle entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale. A tal fine è stata stanziata nel bilancio di previsione, ed iscritta al Titolo_I della Spesa ai capitoli nn. 730.00.01/03 apposita posta contabile, denominata "Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi esercizi sulla base della SOMMA PONDERATA del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata sulla base di quanto enunciato dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria. L'accantonamento è consentito in misura ridotta, ma progressiva nel triennio. Per gli enti l'accantonamento 2020 era consentito nella misura del 95% mentre dagli esercizi successivi si deve passare al 100% della misura risultante dall'applicazione dei principi L'accantonamento effettivo è quantificato nel prospetto riguardante il fondo di dubbia esigibilità allegato al bilancio. L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Per ciascuna formula (tra quelle ammesse) è possibile determinare il rapporto tra incassi di competenza e i relativi accertamenti, considerando tra gli incassi anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente: incassi di competenza es. X + incassi esercizio X+1 in c/residui X su Accertamenti esercizio X Per le entrate di nuova istituzione per le quali non esiste una evidenza storica, nel primo anno la quantificazione del fondo è rimessa alla prudente valutazione degli enti.

L'ente ha ritenuto di applicare come modalità di calcolo la MEDIA SEMPLICE del rapporto dei rapporti, considerando tra gli incassi anche le riscossioni effettuate in conto residui relativi all'annualità considerata, nell'anno immediatamente successivo (X+1). L'Ente accantona una quota, tenuto conto di quanto già presente nelle quote vincolate di avanzo di amministrazione a titolo di fondo svalutazione crediti.

Sono stati esclusi dal calcolo quei crediti per i quali sussiste una garanzia per l'ente (es. fidejussione) e quelli che il principio contabile prevede che siano registrati con il criterio "di cassa", non sussistendo in questi casi il rischio di insolvenza. Per le entrate destinate ad investimenti (Titolo 4) il concetto di dubbia esigibilità è particolarmente limitato, data la natura delle entrate previste e la sequenzialità di attivazione della spesa che è sempre successiva all'effettiva possibilità di incassare l'entrata relativa. In particolare, per gli oneri per concessioni ad edificare, in caso di rateizzazione degli importi da pagare, è previsto il rilascio di idonea fidejussione a copertura delle somme dovute.

ANNO	Totale Stanziamenti Soggetti		Accantonamento		FCDE Stanziato
	a Svalutazione		Obbligatorio		
2020	€ 8.094.456,00		€ 325.651,17	100 %	€ 349.559,00
2021	€ 7.796.979,00		€ 275.677,51	100 %	€ 349.559,00
2022	€ 7.804.775,00		€ 275.677,51	100 %	€ 349.559,00

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE *ELENCO DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE*

L'avanzo di amministrazione risultante alla chiusura dell'esercizio 2019, ed approvato con il relativo rendiconto, risulta oggi così rappresentato:

	2019				
Risultato di amministrazione (+/-)	3.124.682,58				
Di cui:		utilizzato	Disponibile	Incremento	Saldo 2020
• Parte accantonata					
Fondo svalutazione crediti	786.639,77	0,00	786.639,77	332.356,00	1.118.995,77
Fondo contenzioso	5.341,08	0,00	5.341,08	0,00	5,341,08
Fondo Alienazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indennità fine mandato	1.007,00	0,00	1.007,00	1.513,00	2.520,00
Rinnovo CCNL	4.500,00	0,00	4.500,00	8.245,00	12.745,00
• Vincolato					
vincoli da leggi e principi contabili	30.755,30	28.000,00	2.755,30	0,00	2.755,30
vincoli derivanti da trasferimenti	785.221,20	785.221,20	0,00	0,00	0,00
vincoli dalla contrazione dei mutui	3.765,20	540,00	3.225,20	0,00	3.225,20
vincoli formalmente attribuiti dall'Ente					
Oneri di Urbanizzazione	76.068,66	76.086,66	0,00	0,00	0,00
Oneri Cimiteriali	247.656,71	148.125,00	99.531,71	0,00	99.531,71
Oneri escavazione non impegnati	18.449,15	16.600,00	1.849,15	0,00	1.849,15
Monetizzazione Parcheggi	16.914,76	16.914,76	0,00	0,00	0,00
Eredità Vincolo Sociale	4.224,17	0,00	4.224,17	0,00	4.224,17
Donazione Modale – Sicurezza e Patrimonio	525,00	0,00	525,00	0,00	525,00
Fondo Innovazione	3.250,67	0,00	3.250,67	0,00	3.250,67
• Per investimenti	33.759,59	33.759,59	0,00	0,00	0,00
• Non vincolato (+/-)	1.020.262,70	603.990,23	416.272,47	26.042,00	442.314,47
Risultato di Amministrazione Presunto al 31/12/2020					1.697.277,52

Allo schema di Bilancio Armonizzato 2021/2023 NON risultano applicate quote dell'avanzo di amministrazione vincolato.

Occorre precisare che, per la attivazione di spese relative a quote finanziate con avanzo vincolato sarà sufficiente l'approvazione da parte della Giunta Comunale del risultato di amministrazione presunto.

L'avanzo di amministrazione presunto 2020, non può tenere conto delle operazioni di chiusura dell'esercizio 2020 che è ancora in corso e, ovviamente, neppure del riaccertamento ordinario dei residui.

Le valutazioni, sinteticamente riportate anche in allegato al Bilancio, sono espone nell'apposita tabella soprastante.

INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI COL RICORSO AL DEBITO E CON LE RISORSE DISPONIBILI

L'Ente ha previsto ed inserito a Bilancio nell'esercizio 2021 le seguenti assunzioni di Mutui da stipulare con la Cassa Depositi e Prestiti ed il cui ammortamento è stato previsto a tasso fisso, da cui l'inserimento dei relativi oneri di ammortamento nei successivi esercizi 2022 e 2023:

codice capitolo	Descrizione	2021	2022	2023
0220.030.06	MUTUO CDP – MANUTENZIONE FABBRICATI: CENTRO DIURNO	0,00	0,00	0,00
0220.030.07	MUTUO CDP – MANUTENZIONE FABBRICATI: SCUOLA MEDIA	0,00	0,00	0,00
0220.030.08	MUTUO CDP – MANUTENZIONE FABBRICATI: PALAZZETTO DELLO SPORT	300.000,00	0,00	0,00
0220.030.09	MUTUO CDP – REALIZZAZIONE VARIANTE ESTERNA	0,00	400.000,00	0,00
TOTALE PREVISIONE		300.000,00	400.000,00	0,00

In ogni caso non sono previste altre forme di indebitamento e pertanto le spese di investimento sono finanziate con risorse proprie o trasferite e con l'assunzione di mutui.

INVESTIMENTI PROGRAMMATI

Gli investimenti previsti sono descritti nel Documento di programmazione.

Si è provveduto ad inserire nell'elenco annuale delle opere pubbliche gli interventi di importo superiore a 100.000,00 Euro. Per le manutenzioni straordinarie e per le altre spese d'investimento, in applicazione ai principi contabili, la spesa è stata suddivisa nelle annualità in cui l'obbligazione giuridica viene a scadere secondo la programmazione dell'avanzamento dei lavori, ovvero per talune modalità di finanziamento totalmente disponibili nell'esercizio "iniziale" dell'opera, mediante l'utilizzo del passaggio sul Fondo pluriennale Vincolato. Alcuni interventi risultano "slittati" dalla previsione del precedente esercizio.

codice capitolo miss./progr.	Descrizione	2021	2022	2023
04850.00.02 M.Pr. 1.2	Segreteria, Personale e Organizzazione – Mobili e Arredi - Finanziato Oneri Urbanizzazione	2.000,00	2.000,00	2.000,00
04850.00.09 M.Pr. 1.8	Trasferimenti all'Unione Val d'Enza – Piano Informatica – Finanziato Parte Corrente	5.000,00	10.000,00	10.000,00
04950.00.04 M.Pr. 1.3	Gestione Economica – Acquisto Beni Mobili e Attrezzature – Finanziato Parte Corrente	2.500,00	2.500,00	2.500,00
05100.00.02 M.Pr. 1.5	Manutenzione Straordinaria Palazzo Comunale –Volte – Finanziato Contributi dello Stato	0,00	0,00	0,00
05110.00.03 M.Pr. 1.5	Manutenzione Straordinaria Fabbricati Finanziato Oneri di Urbanizzazione	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05110.00.04 M.Pr. 1.5	Manutenzione Straordinaria Fabbricati – Finanziato Contributi dello Stato	170.000,00	0,00	0,00
05170.00.01 M.Pr. 1.5	Trasferimenti di Capitale ad Altri Soggetti (7% U2) - Finanziato Oneri di Urbanizzazione	2.450,00	2.450,00	2.450,00
06050.00.12 M.Pr. 4.1	Scuole Medie – Acquisto Mobili e Arredi Finanziato Avanzo Vincolato	0,00	0,00	0,00
06130.00.02 M.Pr. 4.2	Manutenzione Straordinaria Edifici – Fabbricati Sc. Elementare - Finanziato Contributi dello Stato	920.000,00	0,00	0,00
06210.00.08 M.Pr. 4.2	Manutenzione Straordinaria Fabbricati (Sc. Media) Finanziato Mutuo Cassa D. P.	0,00	0,00	0,00

codice capitolo miss./progr.	Descrizione	2021	2022	2023
06440.00.01 M.Pr. 1.5	Manutenzione Straordinaria Fabbricati (ex Macello) Finanziato Contributi dello Stato	1.280.000,00	0,00	0,00
06450.01.02 M.Pr. 4.6	Assistenza Scolastica – Acquisto Attrezzature x Cucina Centralizzata – Finanziato Parte Corrente	2.500,00	2.500,00	2.500,00
06830.00.11 M.Pr. 6.1	Gestione Patrimonio – Messa in Sicurezza Palazzetto dello Sport - Finanziato Contributi dello Stato	0,00	0,00	0,00
06830.00.21 M.Pr. 6.1	Gestione Patrimonio – Realizzazione Tensostruttura Centro Sportivo d'Arzo - Finanziato Mutuo CDP	300.000,00	0,00	0,00
07210.00.04 M.Pr. 10.5	Manutenzione Straordinaria Viabilità Finanziato Oneri Estrazione	35.000,00	35.000,00	35.000,00
07210.00.05 M.Pr. 10.5	Manutenzione Straordinaria Viabilità Finanziato Contributi dello Stato	0,00	95.000,00	0,00
07220.00.02 M.Pr. 10.5	Realizzazione Pista Ciclabile Villa Aiola Realizzazione di terzi – Extra Oneri Cave	0,00	0,00	0,00
07220.00.05 M.Pr. 10.5	Realizzazione Pista Ciclabile Villa Aiola Finanziato Avanzo Vincolato	0,00	0,00	0,00
07220.00.06 M.Pr. 10.5	Realizzazione Variante Esterna Realizzazione di terzi – Extra Oneri Cave	0,00	200.000,00	0,00
07220.00.07 M.Pr. 10.5	Realizzazione Variante Esterna Finanziato da Vendita Quote Azionarie	0,00	400.000,00	0,00
07220.00.08 M.Pr. 10.5	Realizzazione Variante Esterna Finanziato Mutuo CDP	0,00	400.000,00	0,00
07220.00.09 M.Pr. 10.5	Realizzazione Variante Esterna Finanziato da Contributo Regionale	0,00	2.500.000,00	0,00
07300.00.01 M.Pr. 10.1	Illuminazione Pubblica e Servizi Connessi – Acquis. di Beni Immobili - Finanziato Oneri di Urbanizzazione	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07570.00.02 M.Pr. 8.1	Trasferimenti di Capitale a Famiglie – Restituzione Oneri - Finanziato Oneri di Urbanizzazione	0,00	0,00	0,00
07570.00.03 M.Pr. 8.1	Trasferimenti di Capitale a Imprese – Restituzione Oneri - Finanziato Oneri di Urbanizzazione	2.000,00	2.000,00	2.000,00
08010.00.01 M.Pr. 9.2	Parchi, Verde Pubblico, Ambiente – Acquisizione di Beni Immobili – Finanziato Monetizzazioni	3.000,00	3.000,00	3.000,00
08050.00.07 M.Pr. 9.2	Parchi, Verde Pubblico, Ambiente – Acquisizione di Beni Mobili – Finanziato Entrate Correnti	5.000,00	0,00	0,00
08050.01.03 M.Pr. 9.2	Parchi, Verde Pubblico, Ambiente – Manutenzione di Beni Immobili – Finanziato Oneri Estrazione	0,00	0,00	0,00
08050.01.05 M.Pr. 9.2	Parchi, Verde Pubblico, Ambiente – Manutenzione di Beni Immobili – Finanziato Alienazioni Beni Comun.	315.000,00	0,00	0,00
08310.00.02 M.Pr. 12.3	Strutture Residenziali e Ricovero Anziani - Finanziato Contributi dello Stato	127.000,00	0,00	0,00
08310.00.04 M.Pr. 12.3	Strutture Residenziali e Ricovero Anziani Finanziato Mutuo CDP	0,00	0,00	0,00
08530.00.01 M.Pr. 12.9	Manutenzione Varie Strutture Cimiteriali Finanziato Proventi Concessioni Cimiteriali	30.000,00	30.000,00	30.000,00
08540.00.01 M.Pr. 12.9	Intervento Riqualificazione Aree Cimiteriali Finanziato Applicazione Avanzo Vincolato	0,00	0,00	0,00
08600.01.01 M.Pr. 20.3	FONDO DI RISERVA C/TO CAPITALE – DA ALIENAZIONI	35.000,00	0,00	0,00
TOTALE SPESA		3.240.450,00	3.688.450,00	93.450,00

La attivazione di alcune tipologie di spesa finanziate con la contrazione di mutui resta subordinata al rispetto dei vincoli di finanza pubblica eventualmente in vigore nel relativo esercizio.

Si è stimata la quota di restituzione oneri in € 2.000,00 per ciascuna annualità.

Si è provveduto all'accantonamento obbligatorio sui proventi da alienazioni.

Classificazione	Fonti di Finanziamento	2021	2022	2023
0140.020.01	Alienazione di Fabbricati, Aree e Terreni – Fabbricati	350.000,00	0,00	0,00
0150.000.01	Trasferimenti dalla Stato x Interventi di Risanamento e Messa in Sicurezza (ex DL 50/2017)	2.497.000,00	95.000,00	0,00
0160.250.04	Contributi Investimenti da Regione Realizzazione Variante Esterna	0,00	2.500.000,00	0,00
0180.010.01	Proventi da Concessioni Edilizie - Urbanizzazione Primaria e Costo di Costruzione	75.000,00	75.000,00	75.000,00
0180.010.02	Proventi da Concessioni Edilizie - Urbanizzazione Secondaria	35.000,00	35.000,00	35.000,00
0180.020.05	Proventi da Concessioni Edilizie - Sanzioni Amministrative	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0180.030.01	Proventi Derivanti da Concessioni Attività estrattive Ambiente e Tutela Verde	35.000,00	35.000,00	35.000,00
0180.040.01	Proventi Monetizzazione Aree Verdi e Parcheggi Diritti e Proventi da Attività Amministrative	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0185.050.01	Proventi Concessioni Cimiteriali	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0180.230.01	Trasferimenti d provati x Attivazione Convenzioni Territorio e Ambiente	0,00	200.000,00	0,00
0200.000.01	Alienazione Quote Azionarie: – Realizzazione Variante Esterna	0,00	400.000,00	0,00
0220.030.08	Mutuo CDP – Realizzazione Variante Esterna	0,00	400.000,00	0,00
TOTALE ENTRATA		3.655.000,00	4.203.000,00	208.000,00

Lo scostamento tra risorse disponibili ed interventi finanziati riferisce alle seguenti partite:

	2021	2022	2023
TOTALE ENTRATA IN CONTO CAPITALE	3.355.000,00.+	3.803.000,00.+	208.000,00.+
Risorse di Parte Corrente Applicate alla Parte Capitale	15.000,00.+	15.000,00.+	15.000,00.+
Risorse di Parte Capitale Applicate alla Parte Corrente	129.550,00.-	129.550,00.-	129.550,00.-
Avanzo di Amministrazione Vincolato Applicato in c/o Capitale	0,00.+	0,00.+	0,00.+
TOTALE DISPONIBILE X INVESTIMENTI	2.980.716,00.=	268.050,00.=	3.591.050,00.=
TOTALE SPESA IN CONTO CAPITALE	3.240.450,00.=	3.688.450,00.=	93.450,00.=

Date le molte variabili non dipendenti dall'amministrazione, soprattutto in riferimento alla concreta realizzabilità delle operazioni immobiliari, i crono-programmi relativi saranno definiti (insieme ai relativi FPV) contestualmente all'acquisizione delle relative risorse. Altri interventi sono programmati per essere completamente realizzati al 31.12.2021; fermo restando che in corso d'anno si verificheranno i relativi crono programmi al fine di adeguare, se necessario, l'esigibilità della spesa e la conseguente costituzione di Fondo Pluriennale Vincolato.

ELENCO DELLE GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI .

L'Ente ha rilasciato, come previsto dalla normativa, delegazioni di pagamento sull'attivazione dei prestiti a lungo termine (Mutui e BOC), i cui importi sono commisurati esattamente al residuo debito, tempo per tempo previsto dal rispettivo piano di ammortamento e risultante dal conto del patrimonio passivo, allegato al rendiconto di gestione, che annualmente viene approvato dal Consiglio Comunale.

ONERI E IMPEGNI FINANZIARI STIMATI E STANZIATI IN BILANCIO, DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI O DA CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CHE INCLUDONO UNA COMPONENTE DERIVATA .

Il comune di Montecchio Emilia NON ha fatto ricorso e NON ha attivi contratti di strumenti derivati.

“FONDONE” COVID

L'evoluzione della gestione delle entrate e delle spese tenuto conto delle maggiori entrate, delle minori spese e delle maggiori spese correlate all'emergenza epidemiologica dovrà essere certificata così come l'utilizzo delle somme del c.d. Fondone (art.106 DI 34/2020) e Fondone-bis (art.39 del DI 104/2020) entro il 30 aprile 2021 (30 maggio 2021 in base alla bozza della Legge di bilancio 2021 in corso di esame alle Camere). Sul bilancio 2021-2023 per l'annualità 2021 potrà essere riportato il surplus di quanto ricevuto nel corso del 2020.

L'Organo di revisione deve altresì valutare i medesimi effetti anche negli organismi partecipati tenuto conto delle indicazioni contenute nella delibera Sezioni Autonomie 18/2020 “Linee di indirizzo per i controlli interni durante l'emergenza da Covid-19”.

ENTI ED ORGANISMI STRUMENTALI, I CUI BILANCI CONSUNTIVI SONO CONSULTABILI SUL PROPRIO SITO INTERNET .

Il comune non possiede enti strumentali il cui bilancio sia completamente associabile a quello dell'ente stesso.

ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE CON INDICAZIONE DELLA RELATIVA QUOTA PERCENTUALE.

1. ENTI PUBBLICI VIGILATI

Il Comune di Montecchio Emilia finanzia i seguenti enti pubblici

- Unione dei Comuni val d'Enza con quota di partecipazione pari al 17,93%

Per i servizi sociali alla persona l'Unione val d'Enza è subentrata al Comune nel rapporto di gestione, tutt'ora direttamente svolta da - Asp "Carlo Sartori" Azienda pubblica di servizi alla persona, della a far data dallo 01/01/2009 il Comune ha ceduto la propria quota di partecipazione pari al 5,85% alla Unione Val d'Enza stessa.

I trasferimenti a favore di questi organismi sono previsti dai relativi contratti di servizio che regolano la gestione delle funzioni trasferite e/o affidate.

Sono trasferiti all'Unione val d'Enza e gestiti tramite la stessa, le funzioni di Polizia Municipale, Protezione civile, i servizi sociali, socio assistenziali e territoriali, lo sportello unico delle imprese, il servizio informatico; sono gestiti altresì in forma associata l'ufficio appalti, il nucleo tecnico di valutazione, l'ufficio di gestione del personale; è stato avviato un ufficio per il controllo di gestione oltre all'ufficio gestione del personale.

Mentre per quanto attiene l'ufficio di riscossione coattiva ne è previsto lo scioglimento a far data dal prossimo 01/01/2020.

2. SOCIETA' DIRETTAMENTE PARTECIPATE

Il Comune di Montecchio Emilia partecipa direttamente alle seguenti società:

- IREN SpA, con quota di partecipazione pari al 0,1748%
- AGAC Infrastrutture, con quota di partecipazione pari al 1,2308%
- Piacenza Infrastrutture SpA, con quota di partecipazione pari al 0,49%
- LEPIDA SpA, con quota di partecipazione 0,0015%
- Azienda Consorziale Trasporti ACT, con quota di partecipazione al 1,08%
- Agenzia Locale per la Mobilità e il Trasporto Pubblico Locale srl pari al 1,08%
- Centro studi e lavoro "La cremeria" Srl, con quota di partecipazione al 5,26%
- Destinazione Turistica Emilia con quota di partecipazione al 5,26%

3. ENTI DI DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO

Il Comune di Montecchio Emilia non controlla alcuna società o ente.

